
**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
INTERNATIONAL STUDIES – CLASSE LM-52
a.a.2026-2027**

Il Corso di Laurea Magistrale in *International Studies* (classe LM-52 delle Relazioni Internazionali) è stato istituito nell'a.a. 2017-2018 in base al D.M. n. 270/2004 e attivato a partire dall'a.a. 2017-2018 nell'ambito dell'offerta formativa del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Roma Tre, come versione in lingua inglese dell'omologo Corso di Laurea Magistrale *Relazioni Internazionali*, di stessa classe e appartenente allo stesso ordinamento didattico, disattivato a partire da questo anno accademico. Il presente Regolamento si pone a specificazione del *Regolamento Didattico* di Dipartimento e del *Regolamento Didattico* di Ateneo, a cui si rinvia per tutto quello che non è in esso previsto e, nel rispetto della normativa ministeriale (D.M. n. 270/2004, DD.MM.16 marzo 2007 di accompagnamento ai Decreti delle Classi, D.M. n. 544/2007 di definizione dei requisiti necessari per l'attivazione annuale dell'offerta formativa degli Atenei), stabilisce gli aspetti organizzativi, in conformità con il corrispondente ordinamento didattico, e la struttura didattica del Corso di Laurea Magistrale sulla base del seguente schema.

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea Magistrale (CdLM) ed è pubblicato sul [sito web](#) del Dipartimento di Scienze Politiche.

Qualora cada di sabato o di giorno festivo, ogni scadenza presente in questo Regolamento è da intendersi posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Data di approvazione del Regolamento: 17 dicembre 2025 (limitatamente ad art. 3, 4 e 5)

Struttura didattica responsabile: Dipartimento di Scienze Politiche

Indice

Art. 1. Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo.....	2
Art. 2. Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per le laureate e i laureati.....	2
Art. 3. Conoscenze richieste per l'accesso e requisiti curriculari	2
Art. 5. Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio	4
Art. 6. Organizzazione della didattica.....	7
Art. 7. Articolazione del percorso formativo	9
Art. 8. Piano di studio	8
Art. 9. Mobilità internazionale	8
Art. 10. Caratteristiche della prova finale	8
Art. 11. Modalità di svolgimento della prova finale.....	8
Art. 12. Valutazione della qualità delle attività formative	8
Art. 13. Altre fonti normative	8
Art. 14. Efficacia.....	8
Allegati.....	22

Art. 1. Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo**1.1 Obiettivi formativi**

OMISSIS

1.2 Risultati di apprendimento

OMISSIS

Art. 2. Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per le laureate e i laureati

OMISSIS

Art. 3. Conoscenze richieste per l'accesso e requisiti curriculari

L'ammissione al CdLM è condizionata al possesso dei requisiti curriculari e alla verifica delle conoscenze richieste per l'accesso, con modalità definite nel successivo art. 4.

Per essere ammessi/e al CdLM occorre essere in possesso di una laurea di primo livello, laurea specialistica/magistrale o laurea conseguita secondo l'ordinamento ante DM 509/99, o titolo estero ritenuto equivalente. In particolare, le studentesse e gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti d'accesso:

- un'adeguata preparazione personale: ovvero un'adeguata acquisizione di conoscenze e di competenze nelle discipline di area storica, economico-giuridica, sociologica, linguistica-letteraria e delle relazioni internazionali. Tale preparazione è verificata dal Collegio Unico delle Lauree Magistrali (denominato in seguito CULM) attraverso la valutazione del *curriculum studiorum* delle candidate e dei candidati;

- il possesso di un titolo di laurea di I livello conseguito con un voto minimo pari a 101/110. Nel caso in cui, per titoli conseguiti all'estero, non sia previsto un voto finale di laurea, si tiene conto della media del voto conseguito per gli esami sostenuti durante la carriera (CGPA), che non deve essere inferiore a B, secondo la tabella di conversione riportata nel *Regolamento Carriera* di Ateneo in caso di titolo conseguito nei Paesi dell'UE e degli standard internazionali generalmente riconosciuti per i Paesi extra-UE;

- conoscenza certificata della lingua inglese di livello B2, secondo il *Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR) o altro sistema di valutazione equivalente. La certificazione di lingua deve essere stata conseguita nel quadriennio precedente alla richiesta di valutazione della carriera pregressa. Nel caso in cui si possieda un MOI (*Medium of Instruction*) certificate per l'inglese si è esonerati/e dal presentare uno specifico certificato di lingua. Sono altresì esonerati/e studenti/esse in possesso di una laurea magistrale o specialistica conseguita in Italia con almeno trentasei crediti formativi universitari (CFU) nei SSD ANGL-01/B e ANGL-01/C (ex L-LIN/11 e L-LIN/12);

- specifici requisiti curriculari, maturati con l'acquisizione dei seguenti crediti minimi per settore scientifico disciplinare:

In ambito socio-politologico e antropologico: 6 CFU;

In ambito economico: 6 CFU;

In ambito giuridico: 6 CFU;

In ambito storico: 6 CFU;

In *ambito linguistico*: 10 CFU FRAN-01/B francese, SPAN-01/C spagnolo, ANGL-01/C inglese, GERM-01/C tedesco, altra lingua europea o extraeuropea che non sia la madrelingua della candidata o del candidato (*). I CFU di ambito linguistico devono essere stati acquisiti in almeno due lingue straniere, con minimo 5 CFU per lingua (**).

(*) Ai fini del presente Regolamento, per madrelingua si intende la lingua in cui la studentessa o lo studente ha ricevuto la propria scolarizzazione primaria e/o secondaria. Non rileva la cittadinanza né la lingua parlata in ambito familiare, ma esclusivamente la lingua d'insegnamento del percorso scolastico seguito.

(**) In mancanza della seconda lingua certificata da esame universitario di lingua possono essere considerati validi ai fini della conoscenza di una seconda lingua straniera esami di altri SSD di gruppi scientifico-disciplinari (GSD) riconosciuti per la classe di laurea LM-52 e sostenuti in lingua straniera diversa dall'inglese. Il CULM può ritenere requisito minimo per l'accesso, in ultima analisi, anche una certificazione di lingua di livello B1 per il francese, per il portoghese e per lo spagnolo, mentre per il tedesco e per tutte le altre lingue dell'UE o veicolari di Paesi extra-europei è sufficiente il livello A2, secondo il CEFR o sistema di valutazione equivalente. Eventuali certificazioni di lingua devono presentare una data precedente alla scadenza ultima prevista dal Bando rettorale per presentare domanda di Verifica Requisiti Curricolari per l'accesso ai corsi di laurea magistrali, pubblicato sul [Portale dello Studente](#) alla voce Carriera/Ammissione e immatricolazione. Tali certificazioni non devono avere una data anteriore a quattro anni solari precedenti a quello in cui la suddetta domanda è presentata. Per maggiori informazioni o per prenotare un test di posizionamento si rimanda al sito del Centro Linguistico di Ateneo – (CLA) di Roma Tre.

Art. 4. Modalità di ammissione

L'ammissione al CdLM è soggetta alla valutazione dei requisiti e delle conoscenze per l'accesso indicati al precedente art. 3. Le modalità di ammissione e immatricolazione sono indicate ogni anno da apposito Bando rettorale.

Le richieste di Verifica Requisiti Curricolari sono esaminate da una Commissione valutatrice. Le conoscenze pregresse delle studentesse e degli studenti sono verificate attraverso l'esame del *curriculum studiorum* presentato al momento della candidatura, secondo quanto stabilito all'art. 3 di questo Regolamento. La Commissione preposta al controllo dei requisiti curricolari richiesti ai fini dell'ammissione al CdLM accertata l'adeguata preparazione dei/le candidati/e attraverso l'analisi del *curriculum studiorum* e si riserva di assegnare alcuni testi per l'apprendimento di nozioni di base a studenti/esse la cui carriera accademica pregressa è carente in uno o più gruppi scientifico-disciplinari (GSD).

Tra settembre e novembre alcuni/e docenti per GDS incaricati dal CULM condurranno dei colloqui/test volti a valutare le conoscenze di base apprese dai/le candidati/e durante il periodo di studio individuale assistito in alcuni insegnamenti di GSD non presenti nelle loro carriere accademiche pregresse. La Commissione sottopone in ogni caso a un colloquio/test di lingua inglese e di una seconda lingua straniera i/le candidati/e sprovvisti/e di certificazione attestante per ciascuna lingua il livello di conoscenza indicato all'art. 3 di questo Regolamento.

Entro il mese di aprile dell'anno solare in cui i colloqui/test di ammissione hanno luogo, il CULM rende pubblica, tramite il sito di Dipartimento, una bibliografia essenziale ad ausilio dei/le candidati/e che devono sostenere il colloquio orale o il test scritto. Nel caso in cui i/le candidati/e risultino non idonei/e al colloquio di verifica dell'apprendimento, la Commissione valutatrice può attribuire corsi singoli di recupero da superare entro la prima sessione d'esame valida dall'iscrizione ai corsi singoli relativi a corsi di laurea di I livello presso questo o altri Atenei italiani o stranieri, fino a un numero massimo di tre singoli insegnamenti. Il CULM può prevedere un colloquio/test di accertamento delle conoscenze anche nel caso in cui la studentessa o lo studente abbia in carriera corsi di ambito disciplinare indicati nell'art. 3 di questo Regolamento ma con un numero di crediti inferiore a quello

minimo previsto.

All'esito della valutazione, qualora la Commissione ritenga sufficiente il livello delle conoscenze e delle competenze della studentessa o dello studente, è espresso un parere positivo sull'ammissione. In tal caso la studentessa o lo studente ha diritto a immatricolarsi al CdLM. In caso di esito negativo, in particolare se le lacune formative della candidata o del candidato richiedessero l'assegnazione di più di tre corsi singoli, la Commissione motiva la non ammissione.

Nel caso in cui i/le candidati/e risultino non idonei/e al colloquio/test di verifica dell'apprendimento, la Commissione valutatrice può attribuire corsi singoli di recupero da superare entro la prima sessione d'esame valida dall'iscrizione ai corsi singoli (relativi a corsi di laurea di I livello) presso questo o altri Atenei italiani, fino a un numero massimo di tre singoli insegnamenti.

In ogni caso, i/le docenti assegnatari/e degli insegnamenti caratterizzanti possono indicare moduli di riallineamento (precorsi online o intensivi, tutorato disciplinare e materiali guidati) prima dell'avvio dei corsi o durante le attività curriculari, al fine di colmare eventuali specifiche carenze.

Tutta la documentazione relativa ai colloqui per la verifica dell'apprendimento o attestante il possesso di capacità e competenze corrispondenti agli obiettivi formativi e ai risultati di apprendimento attesi di uno o più GSD previsti all'art. 3 di questo Regolamento deve essere allegata dagli/dalle studenti/esse alla domanda di Verifica dei Requisiti Curriculari entro e non oltre la data di scadenza indicata nel Bando rettorale per la presentazione della domanda di valutazione della carriera pregressa.

Fanno eccezione:

- l'avvenuto conseguimento del titolo di laurea triennale dichiarato come requisito d'accesso
- l'avvenuto sostenimento dei singoli insegnamenti richiesti dalla Commissione Didattica ai fini dell'immatricolazione, svolti presso qualunque Ateneo italiano o estero.

Il possesso di questi ultimi deve essere certificato o autocertificato entro la scadenza di immatricolazione per gli/le idonei/e sotto condizione prevista dal relativo bando rettorale, termine ultimo per l'ammissione al CdLM.

Le studentesse e gli studenti hanno la possibilità di iscriversi in modalità part-time. Lo status di studentessa o di studente part-time è disciplinato dal Regolamento Carriera, pubblicato nella sezione [Regolamenti](#) del Portale dello Studente.

Art. 5. Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio

La domanda di passaggio da altro corso di studio di Roma Tre, trasferimento da altro Ateneo, reintegro per decadenza o per rinuncia o abbreviazione di corso per riconoscimento di carriere e attività pregresse deve essere presentata secondo le modalità e le tempistiche definite nel relativo bando rettorale, pubblicato sul Portale dello Studente alla voce Carriera/Ammissione e immatricolazione.

La valutazione della carriera pregressa è effettuata da un'apposita Commissione valutatrice, che applica, per ciascuna delle tipologie relative all'art. 5 i requisiti d'ammissione indicati all'art. 3 di questo Regolamento e il cui giudizio è successivamente portato all'approvazione dal CULM. Non possono essere riconosciute in alcun modo attività formative e certificazioni linguistiche utilizzate come titoli d'accesso.

Per l'ammissione al secondo anno sono richiesti 40 CFU riconosciuti.

5.1 Passaggi e crediti riconoscibili

Sono ammessi passaggi al CdLM in *International Studies* da altri Corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento di Scienze Politiche, ovvero di altri Dipartimenti dell'Ateneo per entrambi gli anni previsti per il CdLM. Sono riconosciuti esclusivamente esami sostenuti in lingua inglese, fatta eccezione per l'esame di lingua straniera.

In caso di passaggio il CULM garantisce il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente o dalla studentessa per attività svolte in inglese, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. In caso di mancato riconoscimento di crediti è sempre fornita adeguata motivazione.

Esclusivamente nel caso in cui il passaggio dello studente o della studentessa sia effettuato tra CdLM appartenenti alla classe LM-52 e interamente svolti in lingua inglese, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente e alla studentessa non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati, in ogni caso compatibilmente con l'ordinamento didattico del CdLM e con il percorso formativo definito dal presente Regolamento. Nel caso in cui il CdLM di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta soltanto se il CdLM di provenienza risulta accreditato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.

Ai fini dell'attribuzione di CFU il CULM può riconoscere: a) conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia; b) altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario; c) attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione; d) altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso; e) conseguimento da parte della studentessa o dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione/ssa mondiale assoluto/a, campione/ssa europeo/a assoluto/a o campione/ssa italiano/a assoluto/a nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

Ai fini del riconoscimento è necessario che le suddette conoscenze e abilità siano certificate a norma di legge dall'ente e/o dalla struttura presso cui sono state svolte le attività formative o lavorative tramite cui le conoscenze e le abilità sono state conseguite. Se le attività sono state svolte presso una pubblica amministrazione è sufficiente che la studentessa lo studente presenti un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. Se le attività sono state svolte presso un ente e/o una struttura non afferenti alla pubblica amministrazione, è necessario che lo studente presenti una certificazione rilasciata a norma di legge dall'ente e/o dalla struttura presso cui le attività sono state svolte. La certificazione deve, altresì, riportare il numero di ore delle attività formative svolte, la valutazione dell'apprendimento e le competenze acquisite all'esito dell'attività certificata.

Il riconoscimento di cui al comma precedente è effettuato: a) nei limiti previsti dalle norme vigenti, ovvero massimo 24 CFU; b) sulla base di criteri di stretta coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi riferibili al CdLM. Pertanto, sono riconoscibili crediti formativi riferibili alle seguenti attività formative previste nell'ordinamento didattico del CdLM: a) attività formative previste tra le discipline di base o caratterizzanti o affini del CdLM, nel caso in cui sia documentato il possesso di capacità e competenze corrispondenti agli obiettivi formativi e ai risultati

di apprendimento attesi di uno o più insegnamenti previsti da questo Regolamento. Il riconoscimento può riguardare l'intero numero di CFU attribuiti a un singolo insegnamento o a una parte di essi. Nel caso di riconoscimento di un numero inferiore di CFU, per l'acquisizione dei restanti CFU, la studentessa o lo studente deve svolgere l'esame o l'altra forma di verifica del profitto di cui all'art. 11 comma 4 del Regolamento Didattico di Ateneo; b) attività formative a scelta dello studente, con l'applicazione dei medesimi criteri di cui alla lettera a); c) attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso.

Alla studentessa e allo studente è consentita la possibilità di chiedere più volte nel corso della carriera accademica il riconoscimento delle attività formative di cui ai commi precedenti, purché il numero dei crediti complessivamente riconosciuto non superi il limite massimo previsto dalle norme vigenti. Le attività formative già riconosciute come CFU nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute nell'ambito di corsi di laurea magistrale. Il riconoscimento è effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate dalla singola studentessa o dal singolo studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

5.2 Trasferimenti e crediti riconoscibili

Sono ammessi trasferimenti al CdLM da Corsi di Laurea Magistrale di altri Atenei per tutti i due anni previsti per il CdLM. Sono riconosciuti esclusivamente esami sostenuti in lingua inglese, fatta eccezione per l'esame di lingua straniera.

Per il riconoscimento dei crediti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste all'art. 5.1.

5.3 Iscrizione al CdLM come secondo titolo

Alle studentesse e agli studenti già in possesso di una laurea magistrale biennale o magistrale a ciclo unico dell'ordinamento DM 270/04, di una laurea specialistica ordinamento DM 509/99, di una laurea quadriennale ante DM 509/99, o di titolo estero ritenuto equivalente, possono essere riconosciuti crediti formativi universitari per attività in lingua inglese conseguite nella carriera accademica pregressa (D.M. n. 270/2004, art. 5, comma 5).

Non sono riconoscibili i crediti acquisiti per il conseguimento della laurea presentata quale titolo d'accesso al CdLM. Fanno eccezione i crediti formativi acquisiti nell'ambito di carriere pregresse in corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale, sebbene il relativo titolo di studio sia presentato quale titolo d'accesso, se conseguiti in lingua inglese. Possono essere riconosciuti CFU anche per l'esame di lingua straniera curriculare o a scelta libera. In ogni caso va verificata ex ante la congruenza culturale dei programmi degli insegnamenti superati, assicurando sempre il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati, con esclusione dei crediti relativi ad attività formative riferibili al primo triennio del corso di laurea a ciclo unico. Sono altresì riconoscibili i crediti formativi relativi a una carriera svolta nell'ambito dell'ordinamento ante D.M. n. 509/99, sebbene il relativo titolo di studio sia presentato quale titolo d'accesso, limitatamente alle attività formative ritenute equiparabili a quelle svolte in un corso di laurea magistrale biennale del vigente ordinamento, in seguito a una valutazione da effettuarsi a cura della

competente Commissione didattica del Dipartimento. Non sono riconoscibili i crediti acquisiti per il conseguimento della laurea di durata triennale presentata quale titolo d'accesso al CdLM.

Per il riconoscimento dei crediti si applicano, ove compatibili, le disposizioni previste all'art. 5.1.

5.4 Iscrizione con riconoscimento di attività formative

Le studentesse e gli studenti possono richiedere il riconoscimento di attività didattiche sostenute come singoli insegnamenti o nell'ambito di carriere presso università estere svolte successivamente al titolo triennale.

Sono riconosciuti esclusivamente esami sostenuti in lingua inglese, fatta eccezione per l'esame di lingua straniera curriculare o a scelta libera.

La documentazione presentata da studenti/esse in possesso di un titolo estero è sempre sottoposta a verifica da parte degli organi competenti dell'Ateneo.

5.5 Reintegro a seguito di decadenza o di rinuncia

Le studentesse e gli studenti possono richiedere il riconoscimento di attività didattiche sostenute in carriere pregresse concluse per rinuncia e per decadenza.

Sono riconosciuti esclusivamente esami sostenuti in lingua inglese, fatta eccezione per l'esame di lingua straniera curriculare o a scelta libera.

Art. 6. Organizzazione della didattica

OMISSIS

Art. 7. Articolazione del percorso formativo

7.1 Attività formative

OMISSIS

7.2 Tipologia, collocazione curriculare e caratteristiche delle attività formative

OMISSIS

7.3 Elenco delle attività formative

OMISSIS

7.4 Elenco delle altre attività formative

OMISSIS

7.4.1 Conoscenze linguistiche

OMISSIS

7.4.2 Tirocini curricolari-

OMISSIS

7.4.3 Ulteriori attività formative e professionali

OMISSIS

7.4.4 Attività formative integrative seminariali

OMISSIS

Art. 8. Piano di studio

OMISSIS

Art. 9. Mobilità internazionale

OMISSIS

Art. 10. Caratteristiche della prova finale

OMISSIS

Art. 11. Modalità di svolgimento della prova finale

OMISSIS

Art. 12. Valutazione della qualità delle attività formative

OMISSIS

Art. 13. Altre fonti normative

OMISSIS

Art. 14. Efficacia

OMISSIS